



Prat. n. 2624



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CONCESSIONE EDILIZIA N. 32 DEL 21 LUG. 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

- Vista l'istanza del 08/03/2016 prot. 3758 il signor Turano Ignazio nato a Santa Margherita di Belice il 27/06/1942 ed ivi residente in via Verdi n 9 nella qualità di proprietario per 665/1000 C.F. TRNGNZ42H27I224R con i propri figli:
 - Turano Antonino nato a Sciacca il 25/02/1976 prop. per 67/1000 C.F. TRNNNN76B25I533K
 - Turano Gaspare nato a Sciacca il 05/06/1971 prop. per 67/1000 C.F. TRNGPR71H05I533A;
 - Turano Giuseppe nato a S.Margherita di B. il 09/01/1969 prop. Per 67/1000 C.F. TRNGPP69A09I224P;
 - Turano Maria Grazia nata a Sciacca il 27/04/1978 pro. Per 67/1000 C.F. TRNMGR78D67I533Z;
 - Turano Saverio nato in Germania il 18/07/1967 prop. Per 67/1000. C.F. TRNSVR67L18Z112R;dell'immobile sito nel comune di Santa Margherita di Belice nella via Verdi n 9 riportato in catasto al F. 27 Particella 2187 sub 6, con la quale chiede il recupero abitativo del sottotetto ai sensi dell'art. 18 legge Regionale n 4/2003;
- Visto** la successione in morte di De Gregorio Maria del 29/01/2006 n 832 vol 152;
- Vista** la relazione tecnica ed gli elaborati progettuali redatti dal Geom C. Bilello in data 08/03/2016;
- Viste** le dichiarazioni dei figli in qualità di comproprietari, con le quali attestano di autorizzare il proprio genitore Turano Ignazio a presentare richiesta di C.E. e a eseguire i lavori di cui alla stessa;
- Vista** la dichiarazione sanitaria del 08/03/2016 ai sensi dell'art. 96 L.R. 11/2010 redatta dal Geom C. Bilello;
- Viste** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà in data 08/03/2016, (art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445) con le quali gli intestatari attestano che nei loro confronti non sussistono nè cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- Vista** la liberatoria sottoscritta dal richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy", Legge 196/2003;
- Vista** la Concessione Edilizia n°134 del 18/09/1996;
- Visto** il certificato di agibilità e abitabilità rilasciato in data 15/12/2004;
- Vista** la visura catastale relativa all'immobile esistente ;
- Vista** la Perizia giurata, ai sensi dell'art.18, comma 9, della L.R. 16/04/2003, n.4 redatta dal Geom C. Bilello in data 21/04/2016 dalla quale risulta una differenza tra il valore catastale dell'immobile a seguito dell'intervento e l'immobile preesistente su cui viene applicata la aliquota del 20% pari a € 2320,63 versati sul CC 229922 intestato Cassa Regionale Siciliana del 10/06/2016 n 559 ;
- Vista** la polizza fidejussoria del 01/07/2016 presso agenzia Italiana Assicurazione sul pagamento rateale degli oneri concessori derivanti dalla trasformazione in abitazione del piano Secondo pari ad € 2.083,22 ;
- Vista** l'attestazione di versamento della 1 rata degli oneri concessori del 15/07/2016 pari ad € 520,80;
- Visto** l'art.51 della Legge 08/06/1990, n.142 come modificato dall'art.6 della Legge n.127;
- Visto** l'art.2 della L. R. n.23 del 07/09/1998;
- Vista** la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n.71;
- Visto** l'art.18 della Legge Regionale 16/04/2003, n.4;

-Vista la relazione di istruttoria tecnico-amministrativa del Tecnico Comunale in data 15/07/2016;

RILASCIA

la **concessione ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale 16/04/2003, n.4**, al Signor Turano Ignazio, nato a Santa Margherita di Belice il 27/06/1942 ed ivi residente in via Verdi n 9 nella qualità di proprietario per 665/1000 C.F. TRNGNZ42H27I224R con i propri figli:

Turano Antonino nato a Sciacca il 25/02/1976 prop. per 67/1000 C.F. TRNNNN76B25I533K

Turano Gaspare nato a Sciacca il 05/06/1971 prop. per 67/1000 C.F. TRNGPR71H05I533A;

Turano Giuseppe nato a S.Margherita di B. il 09/01/1969 prop. Per 67/1000 C.F. TRNGPP69A09I224P;

Turano Maria Grazia nata a Sciacca il 27/04/1978 pro. Per 67/1000 C.F. TRNMGR78D67I533Z;

Turano Saverio nato in Germania il 18/07/1967 prop. Per 67/1000. C.F. TRNSVR67L18Z112R; per il recupero ai fini abitativi del vano stenditoio e del piano sottotetto ai sensi dell'art.18 legge 4/2003 e il frazionamento dell'unità a piano primo e secondo in due unità abitative.

Gli interventi saranno eseguiti nel fabbricato sito in Santa Margherita di Belice, nella Via Verdi n 9 , contraddistinto in catasto al foglio 27 particelle n.2187 sub 6 piano Primo e Secondo catg A/3.

Il progetto prevede :

realizzazione di una tramezzatura per la creazione di un W.C. a piano secondo, e la creazione di un vano cucina e vano letto.

Il vano cucina sarà realizzato con la chiusura in vetrate dello stenditoio mentre il sottotetto, regolarmente realizzato, sarà trasformato in vano letto e W.C..

Art. 2 - Titolo della concessione

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei concessionari

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1 dell'art. 41bis del Decreto Legge 21giugno 2013, n°69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n°98 del 9 agosto 2013:

- nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del 03/04/2006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi;

- le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

- tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le norme ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di smaltimento;

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e notturne atte a garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni stradali;

Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;

- D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;
- 9 gennaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con le modifiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia.

L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni.

Il termine per l’ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell’interessato, prorogato eccezionalmente se durante l’esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata. L’inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari della concessione a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell’avvenuta copertura del fabbricato e l’ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l’altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Art. 5 – Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all’immobile esistente o realizzando.

Art. 6– Prescrizioni speciali

La presente concessione è rilasciata a condizione che:

- siano rispettate le condizioni espresse dalla correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati;
 - il concessionario ha l’obbligo in sede di rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità, di depositare l’elaborato tecnico della copertura con i contenuti minimi di cui all’articolo 4, lettere a), b), c), d), e), ed f);
 - il concessionario prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico professionale dell’impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n°81/08 e successive mod. ed integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
 - Qualora il concessionario intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nella nota dell’Arpa, allegata alla presente.
- Nell’attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in *vigore*, nonché le seguenti modalità esecutive.
- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d’uso indicate nel progetto approvato.
 - Conseguentemente nell’esecuzione dell’opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche riportate in progetto.
 - Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell’opera a disposizione degli Organi di controllo.
 - Di osservare il divieto di cui all’art. 14 del D.Leg.vo n. 22 del 05/02/1997 e s.m.i.;
 - Di documentare il trasporto dei rifiuti, di cui all’art. 7, 3° comma, lett. b del D. Leg.vo n.22 del 05/02/1997 ed il relativo deposito, ai sensi dell’art. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;
 - Di documentare l’eventuale riutilizzo dei rifiuti di cui all’art. 8 lett. f-bis, come integrato dall’art. 10, della legge n° 93 del 23/03/2001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 - Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motorizzato.
 - Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e notturne atte a garantire la pubblica incolumità.
 - Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni stradali.
 - Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano e quant’altro ricade nel luogo d’intervento.
 - I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinamento; 09 gennaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive

modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n.186 e la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni s.m.i.

Art. 3 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

- I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dall'inizio dei lavori.
- L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data di inizio.
- Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari della concessione a mezzo di apposito modulo.
- Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine della esecuzione dei lavori.
- Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Art. 4 - Caratteristiche della Concessione

La presente concessione è rilasciata a favore della richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile da realizzare.

- vengano acquisiti tutti i provvedimenti amministrativi di competenza di altri Enti;
- il Concessionario rimane in obbligo di trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito all'impresa che realizzerà i lavori;
- venga acquisita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, ai sensi dell'art. 7 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37.

Il Tecnico Responsabile
(Geom. *Erasmus A. Sciacchitano*)

Il Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. *Aurelio Loyoy*)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata

Santa Margherita di Belice, li 21 LUG. 2016

IL CONCESSIONARIO

IL TECNICO INCARICATO